

LA ROBIN TAX E' INCOSTITUZIONALE

A cura del Dipartimento italiano Tax

Con la Sentenza n. 10/2015, depositata in data 11 febbraio 2015, la Consulta si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della addizionale IRES istituita dall'art. 81, commi da 16 a 18, D.L. 112/08 (c.d. "Robin Tax").

La Corte, nel dichiarare incostituzionale la Robin Tax, ha tuttavia limitato gli effetti della propria decisione, impendendone la retroattività.

Alessandro Mainardi
amainardi@orrick.com

Giovanni Leoni
gioni@orrick.com

Camillo Melotti Caccia
cmelotti@orrick.com

Simone Arecco
sarecco@orrick.com

1. La Robin Tax

A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le imprese operanti in taluni settori, fra i quali la ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, la raffinazione del petrolio, la produzione o commercializzazione di benzine, petroli e gas nonché la distribuzione del gas naturale, sono soggette ad una addizionale IRES, denominata anche "Robin Tax".

La misura della addizionale - da sommare alla aliquota IRES ordinaria del 27,5% - è variata nel tempo: dall'iniziale 5,5% si è passati al 6,5%, sino ad arrivare al 10,5%. A far data dal 1° gennaio 2014 l'aliquota è pari al 6,5%.

Ulteriore condizione per l'applicazione della Robin Tax è che il soggetto che opera in taluno dei predetti settori abbia dichiarato nell'esercizio precedente un volume di ricavi ed un reddito imponibile superiori a determinate soglie di legge.

La Robin Tax aveva, all'epoca della sua introduzione, lo scopo di colpire le grandi

compagnie petrolifere in un momento storico con forti incrementi dei prezzi al consumo dei carburanti. Successivamente, l'addizionale è stata estesa alle società operanti nel settore delle energie rinnovabili e delle reti energetiche, con lo scopo prevalente di aumentare il gettito erariale.

*

2. L'Ordinanza di rimessione della Robin Tax alla Corte Costituzionale

La questione di legittimità costituzionale della Robin Tax è stata sottoposta alla attenzione della Consulta dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con Ordinanza n. 9 del 26 marzo 2011.

L'Ordinanza di rimessione menzionava fra i profili di incostituzionalità della Robin Tax:

- a) la carenza dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti per l'emanazione del decreto legge che istituiva l'addizionale;
- b) la violazione del principio di capacità contributiva. La *ratio* della norma era

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter.

rappresentata dalla necessità "di colpire profitti straordinari in ragione dell'andamento del mercato dei prodotti petroliferi". Tale ratio sarebbe venuta meno per effetto del mancato rialzo dei profitti della filiera dei prodotti petroliferi auspicato dal governo, così eliminando *de facto* il presupposto indice di capacità contributiva;

- c) la violazione degli artt. 41 e 3 della Costituzione, in quanto l'addizionale avrebbe colpito sia le imprese produttrici quanto quelle distributrici, le prime in grado di influire sul meccanismo di formazione dei prezzi, le secondo no;
- d) la violazione degli artt. 117 e 41 della Costituzione, considerato che la norma avrebbe provocato una alterazione della libera concorrenza fra imprese, non permettendo di traslare sui prezzi al consumo l'onere economico conseguente all'addizionale.

*

3. La decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10/2015, depositata in data 11 febbraio 2015, ha dichiarato la Robin Tax costituzionalmente illegittima, poiché in violazione degli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 53 (principio di capacità contributiva) della Costituzione.

Secondo la Consulta, il Legislatore può introdurre delle diversificazioni del regime tributario per aree economiche o per tipologia di contribuenti ma, per fare ciò, è tenuto a fornire adeguate giustificazioni. Nel caso della Robin Tax, il Legislatore ha introdotto tale addizionale IRES con lo scopo di colpire i "sovra-profitti", anche di origine speculativa, del settore energetico e petrolifero, causati dalla complessa congiuntura economica in atto nel 2008.

I giudici della Corte Costituzionale, nel ritenere l'obiettivo del Legislatore razionale e legittimo, hanno tuttavia contestato i mezzi utilizzati da quest'ultimo per ottenere il risultato voluto e, per l'effetto, hanno ravvisato nella Robin Tax una violazione degli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo

della ragionevolezza e della proporzionalità.

Secondo la Corte, infatti, "...le disposizioni censurate nascono e permangono nell'ordinamento senza essere contenute in un arco temporale predeterminato, né il legislatore ha provveduto a corredarle di strumenti atti a verificare il perdurare della congiuntura posta a giustificazione della più severa imposizione".

Inoltre, la Consulta contesta al Legislatore di avere introdotto una norma che non raggiunge lo scopo desiderato in quanto non prevede "... meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti dall'incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo".

Per quanto riguarda la retroattività della decisione della Corte Costituzionale a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della Robin Tax, si segnala quanto segue.

La Corte Costituzionale, nella sentenza in esame, ha affermato che il principio di retroattività delle proprie decisioni, ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30, Legge n. 87/53, non può operare in qualsiasi circostanza, ma deve essere limitato alla luce del principio di proporzionalità.

Nel caso di specie, sempre secondo la Consulta "...l'applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 81 Cost."

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha affermato che gli effetti della dichiarazione di illegittimità della Robin Tax devono decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale.

In concreto, le società che hanno già versato gli importi previsti dalla Robin Tax fino alla data di pubblicazione della sentenza non avranno titolo per chiederne il rimborso, nonostante l'incostituzionalità della norma. Sul punto, si dovrà tuttavia attendere una conferma dall'Agenzia delle Entrate.

Siamo a disposizione per ogni chiarimento sull'argomento.